



# CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 6

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20030000008

## ADUNANZA DEL 25/01/2018

**OGGETTO:** A.T.A.M. S.P.A.. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2017-2019.  
APPROVAZIONE.-

### Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	-
BENNATI BARBARA	-
BERTINI PAOLO	4
BONACCI GIOVANNI	5
BRACCIALI MATTEO	-
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	7
CARLETTINI GIOVANNA	8
CASI ALESSANDRO	9
CASI TIZIANA	10
CASUCCI MARCO	11
CHIERICI SIMONE	12
CHIZONITI DOMENICO	13
CORNACCHINI MERI STELLA	14

GHINELLI ALESSANDRO	15
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	16
MAURIZI CLAUDIA	-
MODEO ANDREA	17
PASQUINI DONATA	18
PIOMBONI ANGIOLINO	19
RALLI LUCIANO	20
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	-
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI ANGELO	21
SCAPECCHI FEDERICO	22
SISI PAOLO	23
STELLA LUCA	24


Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	APA JACOPO ROMIZI FRANCESCO CAPORALI DONATO



### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **RICHIAMATA:**

- la propria precedente deliberazione n. 128 del 04/12/2006, con la quale venivano dettati specifici indirizzi strategici ai fini di una riorganizzazione e gestione nell'ambito del modello di derivazione comunitaria meglio noto con l'acronimo «*in house providing*», di cui all'allora vigente art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL (adesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.), di taluni servizi aventi rilevanza economica, tra cui quello relativo alla «*Gestione dei parcheggi ed aree di sosta a pagamento*», già affidato alla società in oggetto con deliberazione C.C. n. 61 del 10.03.2003;
- la propria precedente deliberazione n. 147 del 15/12/2006, con la quale venne disposto l'affidamento ad A.T.A.M. S.p.A, società “*in house providing*” del Comune di Arezzo, del «*Servizio di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento della Città di Arezzo*», con durata limitata al 9 marzo 2013, secondo le originarie determinazioni per lo stesso disposte con delibera C.C. n. 61/2003; la medesima deliberazione approvava, tra l'altro, i “*principi informativi inerenti l'erogazione del servizio*”, i “*riferimenti inerenti gli standard quali-quantitativi fondamentali per l'erogazione del servizio*” ed i “*riferimenti inerenti gli standard economico-gestionali e d'informazione sul servizio*”;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 13 gennaio 2013, avente ad oggetto «*Linee guida per il rinnovo ed il riposizionamento strategico e gestionale degli affidamenti in house alle società A.T.A.M. S.p.A. e Arezzo Multiservizi S.r.l.*»;
- la deliberazione di G.C. n. 141 del 02/04/2014, con la quale, per le finalità di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, era stata approvata la «*Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in gestione, con il modello in house providing, del servizio pubblico locale Gestione parcheggi ed aree di sosta comunali a pagamento ed attività collaterali ed accessorie*», successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nei termini di legge e trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 92.645/2014, ai sensi dell'art. 13, co. 25-bis, del D.L. n. 145/2013;
- la propria precedente deliberazione n. 165 del 20/11/2014, con cui venne approvato il “*Piano Economico-Finanziario di A.T.A.M. S.p.A. relativo al periodo 2014-2016*”;
- la propria precedente deliberazione n. 168 del 20/11/2014, con la quale fu disposto l’«*affidamento alla società “in house providing” A.T.A.M. spa del servizio pubblico locale di gestione dei parcheggi ed aree di sosta a pagamento nel comune di Arezzo*», stabilendone la durata in anni VENTI dalla data di esecutività della medesima deliberazione consiliare;
- la propria precedente deliberazione n. 116 del 25/09/2017, la quale, nell'ambito della complessiva procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (“*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”) ha determinato, riguardo alla partecipazione in A.T.A.M. S.p.A., il mantenimento in portafoglio della società “*senza interventi di razionalizzazione*”.



### CONSIDERATO

- che il Comune di Arezzo è azionista unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2362 del codice civile, di A.T.A.M. S.p.A, con sede in Arezzo, loc. Ceciliano, 49/5, C.F. 92004460512, iscritta al numero AR002-15949 del registro delle imprese di Arezzo;
- che tale Società, così come trasformata a seguito della richiamata deliberazione C.C. n. 147 del 15 dicembre 2006, risponde pienamente ai requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti *in house providing*, così come previsti da varie pronunce della Corte di Giustizia U.E. (cfr., *C. Giust. C.E.: sez. II, 19 aprile 2007, causa C-295/05, TRASGA; 21 luglio 2005, causa C-231/03, Consorzio Coname; 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle; 13.10.2005, causa C-458/2003, Parking Brixen; 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo*), nonché da specifiche pronunce della giurisprudenza nazionale (*Cons. di Stato, n. 7636/04; n. 962/06; n. 1513/07; n. 2765/09; n. 5808/09; n. 7092/10; n. 1447/11; n. 762/13 e Cass., SS.UU., n. 26283/13*), in conformità a quanto adesso statuito dall'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSPP);
- che A.T.A.M. S.p.A è statutariamente sottoposta al vincolo della chiusura totale del capitale sociale all'ingresso di azionisti privati - o di soggetti comunque diversi dagli enti pubblici territoriali - e che tale vincolo opera anche in caso di operazioni straordinarie di azienda che dovessero andare a modificare la struttura della compagine proprietaria;
- che la società A.T.A.M. S.p.A risulta attualmente sottoposta all'esercizio del potere di "*controllo analogo*" da parte del Comune di Arezzo, in conformità di quanto previsto dallo statuto sociale, dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*" e dal vigente "*Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali esternalizzati*" e successive modificazioni.

### RICHIAMATO

- l'art. 10, comma 4, lettera a) del vigente statuto sociale di A.T.A.M. S.p.A, il quale rimette alla competenza dell'assemblea dei soci, in attuazione dell'esercizio del "controllo analogo" di cui alle richiamate disposizioni normative, «...l'adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorché lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico-industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento e/o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici...»;
- l'art. 12 del Contratto di Servizio, stipulato tra Comune di Arezzo ed A.T.A.M. S.p.A, in data 19/12/2014, che statuisce l'obbligo, in capo al Gestore del servizio, della predisposizione di un «*Piano economico e finanziario*» (PEF), contenente «*una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'orizzonte temporale di riferimento dell'affidamento*».

Il medesimo articolo 12, prevede inoltre, ai commi da 1 a 4, che:



«...Il Gestore dovrà presentare un piano economico e finanziario (d'ora innanzi denominato «PEF») contenente una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'orizzonte temporale di riferimento dell'affidamento, come specificato all'art. 6, comma 1 [con scorrimento triennale];

2. Il PEF, che risulterà conforme al modello di cui all'Allegato E al presente contratto, dovrà considerare gli elementi economico-finanziari afferenti sia al mantenimento dello stato di efficienza tecnico-economica degli investimenti strutturali, come meglio specificati nel relativo «piano degli investimenti», che alle condizioni operative della gestione del servizio.

3. Il PEF dovrà altresì dimostrare la compatibilità dei risultati gestionali con le disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto anche dei vincoli imposti dall'art. 7, comma 7 del vigente Codice della Strada.

4. Sulla proposta di PEF sarà espressa una valutazione economico-finanziaria da parte del competente Ufficio dell'Ente, che redigerà apposita relazione. L'atto, corredato del parere dell'Ufficio, verrà successivamente sottoposto all'approvazione del competente Organo amministrativo...»,

### CONSIDERATO

- che l'Amministratore Unico di A.T.A.M. S.p.A., con determina n. 28/2017, ha adottato la proposta di “Piano Economico-Finanziario 2017-2019” comprensivo di una prospettazione degli investimenti,;
- che con nota del 11/11/2017, assunta a protocollo dell'Ente in data 13/11/2017, al numero 138.815, o stato trasmesso al Comune lo schema di “Piano Economico-Finanziario 2017-19”, recante anche il connesso piano degli investimenti per il periodo 2017-2019;
- che con provvedimento dirigenziale n. 1360 del 23/05/2017 è stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente la tabella recante «Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio Partecipazioni», tra cui, al numero 4, figura il procedimento denominato «Approvazione/presa d'atto di business plan, piani industriali e/o economico-finanziari delle società controllate ex art. 2359, numero 1), codice civile», il quale prevede, come termine di conclusione dell'istruttoria, quello di 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, fatte salve le interruzioni per integrazioni istruttorie, con inizio del computo termini dalla data di approvazione del relativo procedimento amministrativo;
- che con nota prot. 159686 del 27/12/2017, l'Ufficio Partecipazioni di questo Ente ha rimesso ai soggetti competenti una relazione avente ad oggetto «A.T.A.M. S.p.A. Piano industriale ed economico-finanziario per il periodo 2017-2019. Procedimento di approvazione. Analisi e relazione preliminare», con la quale si formula una valutazione sostanzialmente positiva in relazione ai fondamentali economico-finanziari e patrimoniali espressi nel P.E.F. 2014-2016 di ATAM SpA, ferme restando le raccomandazioni espressamente emarginate nella relazione medesima, nei termini conclusivi che di seguito si riepilogano:

*Il piano 2016-2019 presentato da ATAM SpA è un documento recante le principali informazioni economico-finanziarie ed industriali atte ad identificare le aree di business in cui l'azienda opera ovvero intende*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*entrare nel periodo di piano (product-mix aziendale). Dal piano emerge una situazione di sostanziale solidità, a status quo vigente, degli equilibri gestionali, sia sul versante economico-patrimoniale che su quello finanziario, sebbene l'elevata struttura dei costi operativi, conseguente anche all'attuale imputazione di quelli relativi ai canoni di leasing sui parcheggi «Multipiano», renda particolarmente rilevante l'incidenza dei costi strutturali. A tal fine viene raccomandata una costante azione di monitoraggio concomitante e di controllo - sia ex ante che ex post - delle predette dinamiche, onde ottimizzare la struttura qualitativa dei costi rispetto alle condizioni gestionali ed a quelle degli investimenti, attese nel periodo di piano.*

*E' opportuno, altresì, segnalare e raccomandare un costante monitoraggio dei costi finanziari afferenti ai leasing dei parcheggi "multipiano", anche ai fini di una complessiva valutazione dinamica del fabbisogno finanziario aziendale rispetto alla sostenibilità complessiva degli investimenti attesi, soprattutto in un'ottica di eventuale attingimento al capitale di terzi.*

*Si ritiene che, in considerazione della durata ventennale dei due fondamentali investimenti di ATAM SPA (i due parcheggi multipiano più volte citati) e valutati i nuovi investimenti addizionali attesi, il tasso medio annuo di remunerazione del capitale netto investito non possa esser ragionevolmente inferiore al 2,30% per il periodo di piano. Tanto premesso, visto il ROE atteso e stimato da ATAM spa per il periodo di piano (4,82% nel 2017; 3,69% nel 2018 e 3,71% nel 2019), lo stesso potrà ritenersi congruente rispetto al citato calore minimo. Occorre tuttavia considerare l'importanza di adottare ogni cautela sul piano dell'attivazione di nuove linee di prodotto/servizio soprattutto laddove queste possano incidere negativamente sui margini di economicità aziendale che, ad evidenza, debbono considerare anche la congrua remunerazione sul capitale investito. A tal fine si suggerisce di porre in essere una attenta e «scientifica» impostazione della struttura tariffaria, utilizzando i principi tipici del marketing, preceduti da uno studio campionario in ordine agli effetti che una revisione della struttura tariffaria potrebbe indurre sia sulla migliore utilizzazione dei parcheggi gestiti, sia sulla conseguente ottimizzazione del margine di contribuzione complessivamente generato dalla gestione aziendale.*

*In ordine alla dinamica finanziaria, si fa rilevare come, a fronte di un cash flow operativo netto sostanzialmente in linea con l'EBITDA e pari, in media triennale, a circa il 38% del prodotto d'esercizio (valore dei ricavi), se ne registra un assorbimento medio in misura del 29% circa per il finanziamento di investimenti in capitale fisso, mentre il 45% circa viene assorbito dagli oneri di servizio al debito (oneri finanziari complessivi al netto dei proventi finanziari). Residua una liquidità disponibile, per l'azionista Comune di Arezzo, pari, in media, a circa il 26% annuo del cash flow operativo netto generato dall'attività tipica. Valgono, anche in questo caso, le raccomandazioni espresse circa la necessità di tenere sotto stretto monitoraggio le dinamiche afferenti ai costi finanziari derivanti dal debito per investimenti in essere, attivando, se del caso, ogni opportuno accorgimento tecnico per fronteggiare e ridurre al minimo eventuali*



*impatti negativi riconducibili a variabili esogene a livello della curva dei tassi di interesse;*

- che il procedimento “*de quo*” si è concluso con la predisposizione della presente proposta di deliberazione, qui rimessa al competente Organo consiliare dell'Ente giusto l' art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le «*Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017.

### **RICHIAMATI**

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «*...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 42, comma 2, lettera b) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze dell'Organo consiliare in materia di approvazione di piani e programmi, anche di natura economico-finanziaria e di organizzazione dei servizi pubblici locali e dei relativi modelli gestionali, nonché l'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le «*Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017.
- l'art. 10, comma 4, lettera a), del vigente statuto di A.T.A.M. S.p.A., il quale rimette alla competenza dell'assemblea dei soci, in funzione di esercizio del “*controllo analogo*” l'adozione di piani strategico-industriali e/o economico-finanziari proposti dall'Organo amministrativo;
- la sentenza della *Corte di Cassazione n. 4038/1976*, con la quale si è chiarito che le persone giuridiche – private e pubbliche – compiono la loro attività negoziale mediante il titolare dell'organo che, secondo i rispettivi ordinamenti, è investito della rappresentanza legale (Sindaco, presidente dell'ente...), previa determinazione autorizzatoria dell'organo deliberativo competente.

**VISTO** il parere favorevole del Dirigente del Servizio (Segretario Generale), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del procedimento di formazione dell'atto;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**Visto** il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare II riunitasi in data 18 gennaio 2018 ;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

*Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:*

*Votazione sulla proposta:*

Consiglieri presenti	24	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Astenuti	5	Caneschi, Caporali, Modeo, Ralli e Sisi
Non Votanti	0	

*Esito: approvata a maggioranza*

Si dà che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri

Consiglieri Uscenti	6	Caneschi, Caporali, Modeo, Piomboni, Ralli e Sisi
---------------------	---	---

*Votazione sulla immediata esecutività:*


Consiglieri presenti	18	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

*Esito : Approvata all'unanimità*

*Per tutte le motivazioni sopra emarginate,*

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le finalità di *controllo analogo* di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) del vigente statuto di A.T.A.M. S.p.A. e delle altre disposizioni normative e amministrative meglio richiamate in narrativa, il "**Piano industriale ed economico-finanziario 2017-2019**" presentato ed adottato dall'Amministratore Unico della Società, esprimendo, anche sulla scorta delle valutazioni dell'Ufficio proponente, una valutazione sostanzialmente positiva in relazione ai fondamentali economico-finanziari e patrimoniali ivi esplicitati, ferme restando le



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

raccomandazioni, anche rispetto alle aree di potenziale rischio, formulate nella relazione istruttoria dell'Ufficio Partecipazioni, meglio richiamata in narrativa;

2. di stabilire che la serie dei ricavi da tariffa previsti nel piano industriale ed economico-finanziario di ATAM SpA dovrà esser verificata annualmente, in relazione all'effettiva dinamica dei costi di produzione del servizio e tenuto conto delle politiche tariffarie perseguite dall'Amministrazione comunale, pur nel rispetto del vincolo normativo dell'equilibrio generale dell'investimento e della connessa gestione, così come previsto dall'art. 117 del TUEL;
3. di dare mandato al Legale rappresentante del Comune di Arezzo o suo delegato speciale che interverrà in sede assembleare di A.T.A.M. S.p.A., giusto art. 10, comma 4 lettera a) dello statuto sociale, di adottare ogni idonea e necessaria decisione al fine del perfezionamento, anche sul piano privatistico, dell'operazione di definitiva adozione del richiamato "***Piano industriale ed economico-finanziario 2017-2019***", facendo collazionare a verbale assembleare copia della presente deliberazione;
4. di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un celere perfezionamento delle procedure successive in sede assembleare.

(RM)

**Il Segretario Generale**  
DOTT. FRANCO CARIDI



**Il Presidente**  
DOTT. ALESSIO MATTESINI